

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita l'Associazione denominata:

"EDOniamosperanza"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

E' fatto obbligo all'Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Lissone attualmente in Via Buonarroti n. 87.

E' riservata al Consiglio Direttivo la competenza a decidere sul trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

E' per contro riservato alla decisione dell'Assemblea l'istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale al di fuori dello stesso Comune.

Art. 3 - Scopo

L'associazione si propone di prestare attività al fine di arrecare benefici a soggetti in età adolescenziale/giovanile colpiti da problematiche cardiocerebrali, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche e familiari, senza finalità politiche e di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (come determinata dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 460/1997).

All'Associazione è in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 460/97 eccezione fatta per quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Attività

Nel perseguimento di tale scopo l'Associazione attua le seguenti attività:

1. presta assistenza sociale e socio-sanitaria a soggetti in età adolescenziale e giovanile colpiti da problematiche cardiocerebrali a ai loro familiari;

- in questo senso promuove rapporti di collaborazione con figure professionali sanitarie e con Istituzioni

Neurologiche Pediatriche Nazionali ed Estere affinché prestino gratuitamente, o in forma agevolata, assistenza ai soggetti in età adolescenziale e giovanile colpiti da problematiche cardiocerebrali ed ai loro familiari;

- l'associazione consente a chiunque voglia prestare volontariamente assistenza sociale e socio-sanitaria ai soggetti di cui al precedente capoverso di associarsi e cura la formazione di detti volontari seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico-sanitarie:

ta le attività di formazione, accessoria alle attività istituzionali, viene svolta in via connessa ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

- l'attività di volontariato può essere prestata presso centri specializzati (e con questa associazione convenzionati) o direttamente presso il domicilio dei soggetti svantaggiati;

2. raccolta di fondi mediante organizzazione di eventi che saranno devoluti ad istituti di ricerca e fondazioni per

stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della prevenzione e della cura delle MAV e di tutte le patologie cerebrali non ancora prevedibili, alle condizioni stabilite dal comma 2 bis dell'art. 10 D.lgs. 460/97;

3. raccolta fondi mediante organizzazione di eventi da destinare alle famiglie dei soggetti in età adolescenziale e giovanile colpiti da problematiche cardiocerebrali, svantaggiate in ragione delle condizioni economiche o sociali.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere le seguenti attività connesse ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs. 460/97:

4. promuovere l'informazione relativa alle patologie conseguenti a danni cerebrovascolari di qualunque genesi, tanto acquisite quanto congenite;

5. promuovere la sensibilizzazione rispetto al problema delle disabilità;

6. diffondere la conoscenza delle strutture che si occupano della riabilitazione psico-fisica dei ragazzi in età adolescenziale;

7. stimolare gli Enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per un' adeguata assistenza ai pazienti in età evolutiva affetti da malattia neurologica;

8. sensibilizzare e far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati, nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti la ripresa delle funzioni psicomotorie e neurologiche;

9. compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali;

-stabilire contatti e collaborazioni con altre Associazioni, Enti o Persone giuridiche al fine di perseguire il proprio fine.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione:

a) si avvarrà dell'attività degli associati, attività che sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà. Detta attività è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e non potrà essere assolutamente retribuita; darà tuttavia luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute;

b) potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari allo svolgimento di attività istituzionali alle condizioni stabilite dal comma 6 dell'art. 10 del D.lgs. 460/97.

Art. 5 - Colori sociali

i colori sociali sono il verde, blu e bianco.

Art. 6 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;

2. beni mobili ed immobili;

3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;

2. dai contributi degli aderenti versati in relazione alle attività esercitate;

3. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione;

4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
6. manifestazioni e altre iniziative di raccolte fondi occasionali;
7. ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali strettamente connesse con quelle istituzionali;
8. rimborsi derivanti da convenzioni.

Potranno essere acquistati beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

ASSOCIATI

Art. 8 - Soci

Sono soci, oltre a coloro che hanno promosso la Costituzione dell'Associazione, tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono in modo espresso gli scopi e che, su domanda, chiedano di farvi parte.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, con comportamento doloso o gravemente colposo, abbiano arrecato grave nocumento all'attività dell'Associazione.

Il provvedimento di diniego all'iscrizione dovrà essere comunicato al richiedente non ammesso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A. R., potrà ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

L'accettazione della domanda dà diritto a ricevere la tessera sociale, a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri.

E' prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo.

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 9 - Categorie di soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. soci fondatori;
- b. soci onorari;
- c. soci ordinari;
- e. soci sostenitori.

a) Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione, e fanno parte dell'assemblea dei soci purché in regola con i versamenti associativi annuali.

b) Sono soci onorari coloro che l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare, in riconoscimento di meriti peculiari nel campo dell'economia, della medicina, dello sport o del sociale;

c) Sono soci ordinari tutti coloro, che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l'impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda motivata, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell'Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota associativa annua per l'importo stabilito.

d) Sono soci sostenitori coloro che, condividendo le

finalità dell'Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere personalmente al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone che vi aderiscono. Tutte le categorie di Soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 10 - Recesso del socio

Ogni socio può recedere, senza oneri, dall'Associazione:

- a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'esercizio sociale;
- b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa.

Art. 11 - Esclusione del socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, contro gli associati:

- per inattività e/o mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi;
- che tengano comportamenti gravemente contrari agli scopi dell'Associazione o che costituiscano grave violazione degli obblighi stessi o degli altri impegni assunti verso l'Associazione;
- che non eseguono, in tutto o in parte, il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle delibere prese dagli organi sociali;

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata A.R., può ricorrere, in contraddittorio, di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Costituiscono obblighi degli associati:

- a) il pagamento della tessera sociale, di eventuali quote contributive periodiche in relazione all'attività svolta ed ogni altro contributo, anche straordinario, richiesto dal Consiglio Direttivo (da tale obbligo sono espressamente esclusi i soli soci onorari);
- b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate sanzioni disciplinari quali: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Principi di democraticità

L'Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:

- organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci;
- libera eleggibilità alle cariche sociali;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di voto;

- attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali;
- pari opportunità stabilita tra uomini e donne.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - Principi

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) sull'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Revisione, del Collegio dei Probiviri, nonché sulla nomina dei singoli membri degli organi anzidetti, scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi ragione;
- d) su ogni altro argomento attinente la vita dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modificazione dello Statuto Sociale;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale;

Art. 17 - Convocazione e validità assembleare

L'assemblea deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data della riunione e deve essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità (es. mediante lettera / fax / e-mail). Essa deve contenere la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale, compresi i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se

membri del Consiglio, con espressa esclusione delle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Nessun associato può rappresentare più di un associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli iscritti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti aventi diritto di voto.

Art. 18 - Svolgimento delle riunioni assembleari e quorum deliberativi

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'assemblea.

L'assemblea designa un Segretario.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni Assembleari sono assunte a maggioranza dei soci presenti, eccezion fatta per le deliberazioni inerenti la modifica dello Statuto Sociale, le quali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto di voto, e per la deliberazione inerente lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni delle assemblee debbono essere affisse all'albo dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Consiglio direttivo

E' l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri.

I consiglieri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti. I membri cooptati rimarranno in carica fino alla prima assemblea che potrà ratificare o meno la decisione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. In questo caso spetterà al Presidente convocare senza indugi l'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa con espressa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato

all'Amministratore revocato con raccomandata A.R., il quale,

entro 20 giorni dal ricevimento della stessa può ricorrere in contraddittorio di fronte ad un organo di garanzia nominato all'uopo (Collegio dei Probiviri) il quale deciderà ex bono et aequo.

Decadono inoltre dalla predetta carica i consiglieri che non presenzino ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo senza accertato giustificato motivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione.

Tutte le cariche consiliari di cui sopra, sono revocabili per giusta causa con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta.

Art. 20 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dall'atto costitutivo. Spetta in particolare al Consiglio:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - redigere il rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - fissare le date di convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - stabilire annualmente l'importo delle quote contributive dovute dagli iscritti in relazione all'attività svolta all'interno dell'Associazione;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire gruppi, sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - nominare dei soggetti o persone fisiche non appartenenti all'Associazione che vadano a comporre il Comitato tecnico-scientifico, attribuendogli le funzioni e determinando il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al comma 6 dell'art.10 del D.lgs. 460/97.
- Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi nei limiti e per gli scopi stabiliti dall'art. 4 del presente Statuto. Potrà anche delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Riunioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro un mese antecedente la chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente, almeno otto giorni prima della riunione,

mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica (e-mail) con il consenso degli interessati.

Può essere convocato su eventuale richiesta scritta motivata, di almeno tre consiglieri.

In caso di urgenza o di decisioni particolarmente importanti, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente ovvero mediante invio di telegramma, posta elettronica inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, in forma totalitaria, con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

PRESIDENTE

Art. 22 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni,
- d) stipula gli atti inerenti l'attività associativa.

In caso di estrema urgenza e di necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 45 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente, o della maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere senza indugi alla convocazione di una assemblea per le nuove nomine.

REVISORE DEI CONTI

Art. 23 - Revisore dei Conti

L'Assemblea elegge un revisore dei conti scelto preferibilmente tra persone aventi idonea capacità professionale.

Compito del revisore è il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto.

Egli è tenuto a presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario.

Il revisore è rieleggibile e resta in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea elegge, nei casi di necessità di cui agli articoli 8, 11 e 19 del presente Statuto, un Collegio dei Proviviri composto da tre membri scelti preferibilmente tra persone con competenze giuridiche.

Esso ha il compito di deliberare in merito ad eventuali ricorsi inerenti il diniego della qualifica di socio (art. 8 dello statuto), l'esclusione di un socio (art. 11 dello statuto) e la revoca di un amministratore (art. 19 dello statuto).

I Proviviri sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio, il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto ad approvazione assembleare.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita dell'organizzazione, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

Art. 26 - Scioglimento

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/97).